

INFORMAZIONI RILEVANTI NEI CASI DI RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO:

In caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del documento di riscossione (avviso di pagamento), si procederà con l'adozione degli atti consequenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli "oneri di riscossione" e delle eventuali "spese di notifica ed esecutive", nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dai commi 802 e 803 dell'art. 1 della legge n. 160/2019. Inoltre, poiché la predetta condotta integra la violazione di omesso o parziale versamento, prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa tributaria come di seguito:

VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICATA
Tardivo versamento dal 1° al 14° giorno di ritardo	1% per ogni giorno di ritardo
Tardivo versamento dal 15° al 90° giorno di ritardo	15% per ogni giorno di ritardo
Omesso o tardivo versamento dal 91° giorno di ritardo	30% dell'importo omesso/pagato in ritardo

Gli interessi moratori saranno calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale incrementato di 0,5 punti percentuali come previsto dall' art. 33 del Regolamento TARI

Il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, anche ai fini dell'esecuzione forzata è: Agenzia delle entrate-Riscossione Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. 13756881002